

**AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI RELATIVI AD UN
CENTRO DI RESIDENZA E A RESIDENZE PER ARTISTI NEI TERRITORI
PER IL TRIENNIO 2025-2027**

ai sensi dell'articolo 47 "Residenze" del Decreto del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e
del Turismo del 23.12.2024, n. 463

PREMESSA	pag. 3
1. OBIETTIVI	pag. 3
2. DEFINIZIONI E TIPOLOGIE DI RESIDENZA	pag. 4
3. SOGGETTI CHE POSSONO PRESENTARE DOMANDA	pag. 5
3.1 Requisiti di ammissibilità dei soggetti proponenti progetti di Centro di Residenza	
3.2 Requisiti di ammissibilità dei soggetti proponenti progetti di Residenze per Artisti nei Territori	pag. 7
3.3 Soggetti non ammissibili	pag. 8
4. DOTAZIONE FINANZIARIA E MISURA DEL COFINANZIAMENTO STATO/REGIONE	
4.1 Dotazione finanziaria	pag. 9
4.2. Entità massima del cofinanziamento concedibile	pag. 9
5. COSTI DI PROGETTO AMMISSIBILI	pag. 9
6. PRESENTAZIONE DOMANDA, MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE, CAUSE DI INAMMISSIBILITÀ	pag. 10
6.1 Domanda e documentazione da presentare	pag. 10
6.2 Modalità di presentazione della domanda	pag. 12
6.3 Termine per la presentazione della domanda	pag. 12
6.4 Cause di inammissibilità della domanda presentata	pag. 12
7. ISTRUTTORIA DI AMMISSIBILITÀ E VALUTAZIONE DEI PROGETTI	
7.1. Istruttoria di ammissibilità	pag. 12
7.2. Valutazione di merito	pag. 12
7.3. Criteri di valutazione dei progetti di Centro di Residenza	pag. 13
7.4. Criteri di valutazione dei progetti di Residenze per artisti nei territori	pag. 13
8. APPROVAZIONE DELLE GRADUATORIE E RIPARTIZIONE DEL COFINANZIAMENTO COMUNICAZIONE ESITI DELL'ISTRUTTORIA	pag. 13
9. EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO	pag. 14
10. PRESENTAZIONE DEI CONSUNTIVI	pag. 14
10.1 Contenuti della documentazione da trasmettere per la presentazione dei programmi di attività di residenza 2026 e 2027 e dei consuntivi 2025, 2026 e 2027	pag. 14
11. VARIAZIONI	pag. 15

12. DECADENZA, REVOCA E RIDUZIONE DEL CONTRIBUTO ASSEGNATO	pag. 15
13. EVIDENZA DEI CONTRIBUTI, COMUNICAZIONE SITO E MONITORAGGIO	pag. 16
14. VERIFICHE AMMINISTRATIVE CONTABILI	pag. 16
15. COMUNICAZIONE AVVIO DEL PROCEDIMENTO – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	pag. 16
16. REVOCA E RIDUZIONE DEL COFINANZIAMENTO	pag. 16
17. INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	pag. 17
18. RIFERIMENTI, INFORMAZIONI E PUNTI DI CONTATTO	pag. 17
ALLEGATI	pag. 17

PREMESSA

L'Intesa sancita il 18 dicembre 2024, Rep. atti n. 249/CSR tra il Governo, le Regioni e le Province autonome definisce finalità e obiettivi per l'attuazione dell'articolo 43 del D.M. n. 332 del 27 luglio 2017 e ss. mm. ed in particolare l'articolo 5 della stessa.

Il decreto del Ministro della Cultura 23 dicembre 2024, n. 463, "Criteri e modalità per l'assegnazione e la liquidazione dei contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo Nazionale per lo Spettacolo dal Vivo" ha abrogato il precedente d.m. 332/2017 a decorrere dal primo gennaio 2025, confermando con l'art. 47 "Residenze" quanto precedentemente disposto dall'art. 43.

Per il triennio 2025-2027, la Regione Siciliana promuove lo sviluppo e il consolidamento del sistema delle residenze artistiche, in attuazione della nuova Intesa sancita il 18 dicembre 2024, dalla Conferenza permanente per i rapporti Stato, Regioni e Province Autonome e dell'Accordo di programma interregionale 2025-2027, come elemento di innovazione per sostenere i processi di creazione artistica, anche attraverso forme di relazione di alta qualità degli artisti con i luoghi e con le comunità.

La Giunta Regionale della Regione Siciliana, con Deliberazione n. 116 del 14 aprile 2025, e successiva n. 306 del 14 ottobre 2025, ha condiviso la manifestazione di interesse all'impegno a firmare l'Accordo di programma interregionale triennale, come da Intesa 2025/2027 in attuazione dell'art. 1, comma 2, dell'Intesa.

L'intesa sancita nel 2024 prevede in particolare che il progetto sulle Residenze venga cofinanziato, con fondi statali e regionali, e che ciascuna Regione individui, mediante Avviso pubblico, i soggetti e le attività di residenza da realizzare nel triennio di riferimento.

Le residenze artistiche rientrano tra le attività di spettacolo dal vivo che possono essere sostenute dalla Regione Siciliana nell'ambito delle finalità previste dalla L.R. 25/2007.

1. OBIETTIVI E MODALITÀ DELL'INTERVENTO

La Regione, e nello specifico l'Assessorato del Turismo dello Sport e dello Spettacolo, Dipartimento del Turismo dello Sport e dello Spettacolo, nell'ambito della collaborazione inter-istituzionale tra Ministero della cultura, Regioni e Province Autonome per l'attuazione dell'art. 47 "Residenze" del D.M. 463 del 23 dicembre 2024 e sulla base del patrimonio di conoscenze ed esperienze maturato nel corso degli anni 2022/2024, intende individuare sul proprio territorio i soggetti e le attività di residenza, selezionando un numero massimo di cinque progetti di Residenze per Artisti nei Territori e un Centro di Residenza, da finanziare mediante il concorso alle spese correnti dei soggetti proponenti.

Alla luce del predetto quadro normativo di riferimento, si definiscono i termini e le modalità per la presentazione di progetti relativi alle Residenze per Artisti nei Territori e al Centro di Residenza, da realizzare nel triennio 2025-2027, di cui all'Accordo di programma interregionale 2025-2027 tra MiC e questa Regione n. DG-S|15/10/2025 Accordo 36, con il contributo del MiC, a valere sul Fondo Unico per lo Spettacolo, ai sensi dell'art. 47, e della Regione Siciliana.

L'Assessorato per il Turismo lo Sport e lo Spettacolo, Dipartimento del Turismo dello Sport e dello Spettacolo, si prefigge di:

- a) sviluppare e valorizzare la funzione specifica delle residenze nel sistema dello spettacolo dal vivo come fattori di innovazione, dedicate a sostenere e accompagnare le pratiche e i processi di creazione artistica anche a carattere multidisciplinare, a prescindere dagli esiti produttivi, anche attraverso forme di relazione virtuosa degli artisti con i luoghi e con le comunità che li abitano;
- b) qualificare le attività di residenza promuovendone l'identità distintiva e l'autonoma funzione nel

rispetto della pluralità delle differenze territoriali, come sintesi progettuale peculiare tra artisti, titolari delle residenze e luoghi;

c) favorire l'interazione delle residenze con gli altri segmenti e funzioni del sistema dello spettacolo, al fine di sviluppare le esperienze artistiche emergenti, accompagnare e sostenere la crescita delle professionalità e la rigenerazione delle competenze, anche attraverso la qualità della relazione con il rispettivo territorio.

2. DEFINIZIONI E TIPOLOGIE DI RESIDENZA

Ai sensi del presente Avviso e degli artt. 6 e 7 dell'Intesa:

per **RESIDENZA** si intende un luogo votato alla creazione performativa contemporanea, connotato da una conduzione e una gestione professionale che promuova i processi creativi e alimenti la diversità artistica e sia dotato di spazi attrezzati, strutture tecniche e competenze professionali che consentano ad artisti singoli o a una compagine artistica di fruire di periodi di permanenza tali da fornire opportunità di crescita professionale e di creazione artistica, sulla base di un progetto strutturato e condiviso. L'attività di una residenza è funzionale allo sviluppo, all'innovazione e al rinnovamento del sistema dello spettacolo dal vivo e si deve caratterizzare per coerenza progettuale, quale punto di riferimento sia per gli artisti nel loro percorso creativo, sia per le realtà produttive del sistema dello spettacolo, sia per il contesto territoriale in cui si trova ad operare.

Le **RESIDENZE PER ARTISTI NEI TERRITORI** sono luoghi ove soggetti professionali operanti da almeno tre anni con continuità nello spettacolo dal vivo, sviluppano attività di residenza o integrano la propria attività svolta in una determinata comunità territoriale, con un'attività di residenza. L'attività progettuale di residenza deve essere svolta coinvolgendo artisti diversi da quelli appartenenti all'attività produttiva propria del soggetto che è responsabile del progetto di residenza. Non possono assumere la titolarità di Residenze per Artisti nei territori i Teatri nazionali, i Teatri di Rilevante Interesse Culturale (ora Teatri delle città), le Istituzioni Concertistico Orchestrali, i Teatri di tradizione, i Centri Coreografici Nazionali e i Centri di Rilevante Interesse Danza, che potranno contribuire con risorse proprie alla valorizzazione produttiva e promozionale delle esperienze artistiche nate nelle Residenze, nel contesto di una maggiore integrazione tra i diversi soggetti del sistema dello spettacolo dal vivo.

Così come stabilito dall'art. 7 dell'Intesa, l'attività riferita alle Residenze per Artisti nei territori non è necessariamente l'attività prevalente del soggetto proponente, ma esso deve dimostrare di possedere attitudine ed esperienza nella pratica dell'attività in residenza e relazioni e capacità che consentano l'adesione ad una rete di scouting e promozione. I progetti e le attività connesse devono essere fondati su una progettualità condivisa tra l'artista ospite e la struttura ospitante e mettere l'accento sull'accompagnamento alla creazione artistica del residente, anche sviluppando la capacità di coinvolgimento creativo delle comunità territoriali.

Le attività di accompagnamento dovranno costituire il fulcro del progetto e potranno essere affiancate, in modo comunque non prevalente, da restituzioni del lavoro svolto.

I CENTRI DI RESIDENZA sono luoghi in cui un Raggruppamento anche temporaneo di soggetti professionali operanti nello spettacolo dal vivo svolge attività progettuale di residenza coinvolgendo artisti diversi da quelli appartenenti all'organizzazione dei soggetti costituenti il raggruppamento responsabile del progetto di residenza. L'attività di residenza deve essere l'attività prevalente svolta dal Raggruppamento e deve essere svolta con continuità. Possono assumere la titolarità dei Centri di residenza raggruppamenti di soggetti professionali, anche appartenenti a differenti discipline dello spettacolo, con l'esclusione di alcune categorie: i Teatri Nazionali, i Teatri di Rilevante Interesse Culturale (ora Teatri delle città), le Istituzioni Concertistico Orchestrali, i Teatri di tradizione, i Centri Coreografici Nazionali e i Centri di Rilevante Interesse Danza, per i quali è ammessa la possibilità di assumere il ruolo di partner associati, partecipanti all'evoluzione del progetto per

assicurare competenze, risorse economiche in entrata e fornire garanzie di sviluppo alle attività di residenza per l'inserimento degli artisti nel sistema complessivo dello spettacolo, sia in ambito nazionale che internazionale. Possono quindi far domanda in forma associata le imprese, i festival, i centri di produzione, i circuiti, gli organismi di promozione e quelli di programmazione. Ciascun componente del Raggruppamento deve avere un'esperienza almeno triennale nelle attività di residenza.

I Centri di Residenza hanno l'obiettivo di sostenere, con dimostrate capacità formative e di talent scouting, un accompagnamento artistico non occasionale, prolungato e di natura integrata tra le diverse esigenze che la compagine artistica/i singoli artisti può/possono avere sia dal punto di vista dello sviluppo della progettualità, delle poetiche, dei linguaggi, sia della crescita professionale, organizzativa, manageriale, a prescindere dalle dirette attività produttive.

Il progetto e le attività devono mettere l'accento sull'accompagnamento alla creazione artistica del residente, anche sviluppando la capacità di coinvolgimento creativo delle comunità territoriali. Le attività di accompagnamento dovranno costituire il fulcro del progetto e potranno essere affiancate, in modo comunque non prevalente, da restituzioni del lavoro svolto.

3. SOGGETTI CHE POSSONO PRESENTARE DOMANDA DI CONTRIBUTO

Possono presentare domanda di contributo esclusivamente i soggetti pubblici o privati, operanti nel settore dello Spettacolo, di norma senza fini di lucro, comunque costituiti sul piano giuridico, che rispondono ai requisiti sotto indicati.

Nel rispetto dei requisiti e delle condizioni previste per le candidature come di seguito indicato, i soggetti interessati potranno presentare domanda sia come componenti di un Raggruppamento per il Centro di Residenza sia singolarmente per le Residenze per Artisti nei territori, fermo restando che l'esito della selezione potrà prevedere, in caso positivo, una sola assegnazione o come Centro di Residenza, se parte di un Raggruppamento, o come Residenza per Artisti nei territori.

Non è ammesso che il soggetto proponente, in forma singola o come componente di un Raggruppamento, presenti domanda in un'altra Regione/Provincia Autonoma.

I soggetti proponenti e le relative proposte progettuali, a seconda della tipologia di residenza presentata, dovranno possedere alla data di presentazione della domanda tutti i requisiti indicati dettagliatamente ai successivi paragrafi 3.1 e 3.2.

3.1 Requisiti di ammissibilità dei soggetti proponenti progetti di Centro di Residenza

I soggetti, così come sopra indicati, che intendono proporre un progetto di Centro di Residenza devono essere costituiti da Raggruppamenti di soggetti professionali, e devono possedere, alla data di scadenza dell'avviso, i seguenti requisiti:

a) Forma giuridica e dotazione di documenti amministrativi e contabili

Per "Raggruppamento" si intende l'aggregazione di organismi costituiti in R.T.O. (Raggruppamento Temporaneo di Organismi) o A.T.I. (Associazione Temporanea di Impresa) o A.T.S. (Associazione Temporanea di Scopo) o in Consorzio. L'atto che istituisce il Raggruppamento dovrà avere durata almeno triennale, definire ruoli, funzioni e oneri dei soggetti componenti, e dovrà essere presentato entro i primi trenta giorni successivi alla comunicazione dell'esito della selezione. Il raggruppamento deve essere composto da un minimo di due soggetti fino ad un massimo di cinque soggetti. Sono esclusi i raggruppamenti formati da singole persone.

In sede di presentazione della domanda i soggetti che costituiscono il Raggruppamento, qualora non fossero già costituiti, devono presentare una dichiarazione di impegno a strutturarsi in Raggruppamento, che specifichi i ruoli, le funzioni e gli oneri, a conferire un mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario da indicare nell'atto di candidatura, che si rappresenterà con le Regioni, le Province autonome e il MiC in nome e per conto

proprio e dei mandanti. In questo caso il progetto dovrà essere sottoscritto da tutti i partecipanti. Il rapporto tra la Regione/Provincia Autonoma e il Raggruppamento potrà essere regolato da una specifica convenzione e/o specifici accordi sottoscritti.

b) Affidabilità e solidità economica

I soggetti che costituiscono il Raggruppamento, comunque costituiti sul piano giuridico, devono essere dotati di uno Statuto regolarmente registrato, con obbligo di redazione di un bilancio annuale. La somma dei costi o delle uscite, nel caso in cui il bilancio sia redatto secondo criteri non economici, dei bilanci dei soggetti che compongono il Raggruppamento deve essere stato nel 2024 o nell'ultimo bilancio approvato maggiore o uguale a euro 500.000,00.

In caso di assegnazione del contributo, il raggruppamento dovrà adottare un sistema di tracciabilità tale da garantire la riconducibilità delle spese alle attività del CdR. Lo schema di bilancio del progetto di attività di residenza presentato dal CdR deve prevedere un totale di costi non inferiore a € 175.000,00 per ciascun anno del triennio 2025/2027.

c) Rispetto degli obblighi fiscali, previdenziali e assicurativi.

I soggetti che compongono il Raggruppamento devono attestare di:

- aver assolto i previsti obblighi concernenti le dichiarazioni ed i versamenti in materia di imposte e tasse;
- avere da almeno tre anni l'iscrizione e l'agibilità INPS ex ENPALS o altra documentazione equivalente;
- essere in regola con gli obblighi contributivi e assicurativi.
-

d) Comprovata esperienza nel settore dello spettacolo dal vivo

Ciascun soggetto del Raggruppamento deve dimostrare un'esperienza almeno triennale maturata nell'arco dell'ultimo decennio nell'organizzazione di attività di residenza.

e) Sede, disponibilità e adeguatezza degli spazi

Il soggetto richiedente deve disporre di almeno una sede operativa in Sicilia dove svolgere l'attività. Deve altresì attestare, con idonea documentazione, per il periodo di svolgimento del progetto nel triennio 2025/2027, la consistenza temporale della disponibilità con indicazione del titolo di possesso o di godimento della sede. Il proponente deve inoltre dimostrare di avere la gestione diretta o la disponibilità documentata, oppure deve presentare documentazione attestante che, qualora risulterà aggiudicatario, avrà la disponibilità di:

- uno spazio attrezzato con relativa agibilità ai sensi delle vigenti leggi in materia di locali di pubblico spettacolo. La stessa disponibilità deve essere assicurata per ciascun anno del triennio di vigenza del progetto;
- spazi adeguati alla creazione artistica in ogni sua fase: uffici e sale prove;
- foresterie proprie o strutture convenzionate per l'accoglienza degli artisti ospiti.

Il requisito degli spazi si intende cumulativo e deve essere assicurato da almeno uno dei componenti del Raggruppamento o cumulativamente dalla totalità dei componenti

f) Struttura organizzativa e operativa

Il CdR deve disporre di una struttura organizzativa che garantisca la presenza continuativa di almeno tre figure aventi la seguente esperienza:

- una figura impiegata nel ruolo amministrativo/organizzativo con un'esperienza lavorativa almeno triennale anche non continuativa;
- una figura impiegata nel ruolo tecnico con un'esperienza lavorativa almeno triennale anche non continuativa;
- una o più figure impiegate nel ruolo artistico con un'esperienza lavorativa almeno

quinquennale.

Il CdR deve garantire tutor qualificati all'interno della struttura organizzativa o reperiti ad hoc con funzione di accompagnamento agli artisti in residenza.

Esperienze superiori a quelle precedentemente stabilite potranno essere valorizzate nelle fasi della valutazione e selezione dei progetti.

g) Attività di residenza

I requisiti minimi al fine dell'eventuale riconoscimento quale CdR sono i seguenti:

- a) in ciascun anno del triennio il CdR deve accogliere in residenza non meno di otto diversi artisti o compagini, dei/delle quali almeno due devono essere individuati con le caratteristiche di cui al successivo punto e.;
- b) ogni soggetto ospitato, che sia singolo o una compagine, deve effettuare un periodo di residenza non inferiore a dieci giorni, anche non consecutivi, per annualità; fanno eccezione le residenze di esclusivo genere musicale per le quali deve essere garantita una durata minima di **5 giorni**;
- c) il CdR deve effettuare un numero minimo di 120 giornate di residenza, anche non consecutive, per ogni annualità;
- d) oltre alla disponibilità gratuita per gli artisti in residenza dell'alloggio e degli spazi attrezzati, il Centro selezionato dovrà assicurare un compenso economico agli artisti in residenza attraverso un rapporto contrattuale tra le parti. Prima dell'inizio di ogni residenza deve essere sottoscritto un contratto tra soggetto ospitante e artisti ospitati avente ad oggetto gli obiettivi e le attività, le risorse messe a disposizione e le condizioni economiche, gli impegni e gli obblighi di ciascuno, compresi quelli previdenziali, assistenziali, assicurativi e fiscali, l'articolazione dei tempi di svolgimento. I contratti stipulati dovranno essere allegati alla rendicontazione finale dell'attività;
- e) il Centro dovrà assicurare la valorizzazione degli artisti agli inizi del loro percorso, che non abbiano al proprio attivo esperienze significative di presentazione personale del proprio lavoro in forma pubblica e non siano già scritturati da parte del titolare, attraverso la realizzazione di residenze "trampolino".

3.2 Requisiti di ammissibilità dei soggetti proponenti progetti di Residenze per Artisti nei Territori

I soggetti, così come sopra indicati, che intendono proporre un progetto di Residenza per Artisti nei Territori possono presentare domanda di contributo solo singolarmente (ovvero non devono essere costituiti in un Raggruppamento) e devono possedere, alla data di scadenza dell'avviso, i seguenti requisiti:

a) Forma giuridica e dotazione di documenti amministrativi e contabili

Possono presentare progetti di Residenze per Artisti nei Territori soggetti professionali, comunque costituiti sul piano giuridico, dotati di uno Statuto regolarmente registrato, che preveda l'obbligo di redazione di un bilancio annuale.

b) Affidabilità e solidità economica

L'insieme dei costi o delle uscite, nel caso in cui il bilancio sia redatto secondo criteri non economici, derivante dai bilanci annuali, per il 2024 deve essere stato superiore a euro 100.000,00.

Il soggetto deve aver adottato un centro di costo interno articolato per singola attività progettuale, che garantisca la conservazione e la registrazione dei dati contabili relativi a ciascun progetto di residenza. Lo schema di bilancio del progetto di attività di residenza presentato deve prevedere un totale di costi non inferiore a 35.000,00 euro per ciascun anno del triennio 2025-2027

c) Rispetto degli obblighi fiscali, previdenziali e assicurativi.

Il soggetto richiedente deve attestare di:

- aver assolto i previsti obblighi concernenti le dichiarazioni ed i versamenti in materia di imposte e tasse;
- avere da almeno tre anni l'iscrizione e l'agibilità INPS ex ENPALS o altra documentazione equivalente;
- essere in regola con gli obblighi contributivi e assicurativi.

d) Comprovata esperienza nel settore dello spettacolo dal vivo

Il soggetto richiedente deve dimostrare con idonea documentazione di possedere un'esperienza almeno triennale (2022-2024), di svolgimento professionale di attività di spettacolo dal vivo, anche nell'ambito dell'attività di residenza. La documentazione dovrà dimostrare la piena titolarità dell'organizzazione delle attività e la piena responsabilità e titolarità nella gestione economico-finanziaria in capo al richiedente.

e) Sede, disponibilità e adeguatezza degli spazi

Il soggetto richiedente deve disporre, alla data di presentazione della domanda, di almeno una sede organizzativa in Sicilia. Deve altresì attestare, con idonea documentazione, la consistenza temporale della disponibilità, almeno per la durata del progetto nel triennio 2025/2027, con indicazione del titolo di possesso o di godimento della sede. Inoltre, sempre alla data di presentazione della domanda, il soggetto deve dimostrare di avere in dotazione la gestione diretta o con disponibilità documentata, nel territorio siciliano:

- di uno spazio attrezzato con relativa agibilità ai sensi delle vigenti leggi in materia di locali di pubblico spettacolo per il periodo di durata della residenza e in coerenza con le caratteristiche del progetto;
- di spazi adeguati alla creazione artistica in ogni sua fase: uffici e sale prove;
- di foresterie proprie o strutture convenzionate per l'accoglienza degli artisti ospiti.

f) Struttura organizzativa e operativa

Il soggetto richiedente deve disporre per tutta la durata del progetto di una struttura organizzativa consolidata che preveda la presenza di almeno tre figure: amministrativo/organizzativo, artistico e tecnico.

Oltre a possedere le caratteristiche e i requisiti indicati le attività di residenza dovranno:

- essere inerenti ad uno o più dei diversi generi dello spettacolo dal vivo (danza, musica, teatro);
- essere realizzate sul territorio della Regione siciliana;
- essere realizzate nell'arco temporale compreso tra il 1 gennaio e il 31 dicembre dell'anno di riferimento, per ciascun anno del triennio 2025-2027; solo per l'anno 2025 le attività di residenza potranno concludersi entro il 31 marzo 2026.

Inoltre, un soggetto può presentare una sola domanda e può partecipare a un solo progetto di Residenza. I requisiti di ammissibilità indicati agli allegati A) e B) devono essere conservati per la triennalità sia in fase di presentazione del preventivo sia in fase di presentazione del consuntivo.

3.3 - Soggetti non ammissibili

Non possono assumere la titolarità di Residenze per artisti nei territori i Teatri nazionali, i Teatri di Rilevante interesse culturale (ora Teatri delle Città), le Istituzioni Concertistico Orchestrali, i Teatri di tradizione, i Centri Coreografici Nazionali e i Centri di Rilevante Interesse Danza.

4. DOTAZIONE FINANZIARIA E MISURA DEL COFINANZIAMENTO STATO/REGIONE

4.1 Dotazione finanziaria

Nel triennio di validità dell'Accordo di programma, le Residenze selezionate nell'ambito della presente procedura verranno cofinanziate su base annuale, nella misura della copertura del disavanzo, mediante il cofinanziamento della Regione Siciliana e del Ministero della Cultura/Direzione generale Spettacolo.

Le percentuali di cofinanziamento regionale e statale sono così stabilite all'art. 5 commi 3 e 4 dell'Intesa:

- per una quota pari al 60% per cento a carico del MiC/DGS e al 40% a carico della Regione, relativamente al Centro di Residenza
- per una quota pari al 40% a carico del MiC/DGS e al 60% a carico della Regione, relativamente alle Residenze per Artisti nei territori

Considerato che per il 2025, la quota di stanziamento ministeriale stabilita in sede tecnica e riportata nell'Accordo di programma all'art. 2 non è sufficiente a garantire tali percentuali di cofinanziamento, si procederà variando tali percentuali, così come asseverato dalla Delibera di Giunta n. 306 del 14 ottobre 2025.

Pertanto per l'anno 2025 lo stanziamento di cui al presente Avviso ammonta a complessivi € 427.900,00, di cui:

- **€ 157.900,00** a carico del Ministero della Cultura, quale quota assegnata alla Regione dal decreto del Direttore generale Spettacolo del 30 giugno 2025, rep. n. 748; la quota ministeriale viene così ripartita: € 69.600,00 per il Centro di Residenza e € 88.300,00 per le Residenze per Artisti nei territori.
- **€ 270.000,00** a carico della Regione, quale quota dello stanziamento previsto 2025; la quota regionale viene così ripartita: € 70.400,00 per il Centro di Residenza e € 199.600,00 per le Residenze per Artisti nei territori.

L'impegno giuridico-finanziario del MiC/DGS e della Regione Siciliana per il 2026 e il 2027 e l'assegnazione delle rispettive risorse saranno subordinate all'effettiva disponibilità delle stesse nei rispettivi stanziamenti annuali.

La Regione, al fine di garantire la continuità delle azioni programmate nel triennio di riferimento, manterrà invariata la propria quota di cofinanziamento nell'ambito dello stanziamento. L'eventuale variazione delle risorse da parte del Ministero per gli anni 2026 e 2027 verrà ripartita tra i titolari del Centro di Residenza e delle Residenze per artisti nei territori.

4.2 Entità massima del cofinanziamento concedibile

Il cofinanziamento complessivo - composto dalla quota statale e regionale - a favore di ogni singolo progetto potrà essere concesso nella misura della copertura del disavanzo esposto in bilancio (costituito dalla differenza tra costi e ricavi di progetto) e fino ad un massimo del 80% del totale dei costi ammissibili di progetto. La quota restante, pari ad almeno il 20%, dovrà essere garantita dal beneficiario con risorse proprie o derivanti da risorse private o pubbliche.

5. COSTI DI PROGETTO AMMISSIBILI

Per costi ammissibili di progetto, ai sensi del presente Avviso, si intendono quelli:

- direttamente sostenuti dal soggetto richiedente;
- direttamente imputabili ad una o più attività del progetto;
- opportunamente documentabili e tracciabili, con documenti fiscalmente validi;
- riferiti all'arco temporale 1 gennaio/31 dicembre dell'anno di riferimento; solo per l'anno 2025 le attività potranno concludersi entro il 31 marzo 2026 e i costi a rendiconto dovranno

essere riferiti ad attività realizzate entro detto termine.

Le modalità di rendicontazione e le tipologie di costo ammissibili sono contenute all'Allegato F) "Linee guida per la rendicontazione e costi ammissibili relativi alle attività di residenza per il triennio 2025-2027" del presente Avviso.

6. PRESENTAZIONE DOMANDA, MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE, CAUSE DI INAMMISSIBILITÀ

6.1. Domanda e documentazione da presentare

I soggetti proponenti dovranno presentare la domanda per accedere al cofinanziamento, utilizzando esclusivamente la modulistica predisposta dalla Regione, di seguito indicata come **Allegato C** (CENTRO DI RESIDENZA) oppure **Allegato D** (RESIDENZE PER ARTISTI NEI TERRITORI), parti integranti e sostanziali del presente Avviso, resi disponibili anche sul sito <https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/regione/strutture-regionali/assessorato-turismo-sport-spettacolo/dipartimento-turismo-sport-spettacolo>

ALLEGATO C – CENTRO DI RESIDENZA, comprensivo della seguente documentazione obbligatoria:

1. Progetto triennale 2025-2027
2. Scheda relativa agli spazi a disposizione
3. Programma annuale di attività 2025, costituito da:
 - Relazione
 - Scheda di attività di residenza
 - Bilancio preventivo

Tali documenti non possono essere oggetto di regolarizzazione/integrazioni successive. Può essere sanato solo un mero errore formale presente nella domanda.

Con la domanda vanno altresì trasmessi:

- Curriculum professionale del Raggruppamento/dei soggetti componenti il Raggruppamento attestante l'esperienza pregressa nell'organizzazione di attività di residenza (ciascun soggetto del Raggruppamento deve dimostrare di possedere un'esperienza almeno triennale maturata nell'arco dell'ultimo decennio nell'organizzazione di attività di residenza) e nello svolgimento di attività di interesse interregionale, nazionale e internazionale;
- eventuali accordi di partenariato con Teatri nazionali, Teatri di Rilevante Interesse Culturale (ora Teatri delle Città), le Istituzioni Concertistico Orchestrali, i Teatri di tradizione, i Centri Coreografici Nazionali e i Centri di Rilevante Interesse Danza;
- Curricula dei tutor (figure di accompagnamento artistico dei soggetti in residenza)
- Bilancio di esercizio 2024 o ultimo bilancio approvato per ciascun soggetto che costituisce il Raggruppamento
- Atto istitutivo del Raggruppamento che specifichi i ruoli, le funzioni e gli oneri, e che conferisca con mandato collettivo speciale rappresentanza ad uno dei partecipanti al Raggruppamento stesso, qualificato mandatario, che in nome e per conto proprio e dei mandanti si rappresenterà con la Regione oppure qualora il Raggruppamento non fosse già costituito, una dichiarazione di impegno a strutturarsi in Raggruppamento con specifica di ruoli, funzioni e oneri, e a conferire con mandato collettivo speciale rappresentanza ad uno dei partecipanti al Raggruppamento stesso; l'atto che istituisce il Raggruppamento dovrà, comunque, essere presentato entro i primi trenta giorni successivi alla comunicazione dell'eventuale esito positivo della selezione

- Atto costitutivo e/o Statuto (ultimo approvato) di ciascun soggetto che costituisce il Raggruppamento (solo se variato rispetto a quello allegato alla domanda di contributo per attività di spettacolo dal vivo FURS 2025)

È possibile allegare facoltativamente eventuale ulteriore documentazione utile alla valutazione del progetto.

ALLEGATO D – RESIDENZE PER ARTISTI NEI TERRITORI, comprensivo della seguente documentazione obbligatoria:

1. Progetto triennale 2025-2027
2. Scheda relativa agli spazi a disposizione
3. Programma annuale di attività 2025, costituito da:
 - Relazione
 - Scheda di attività di residenza
 - Bilancio preventivo

Tali documenti non possono essere oggetto di regolarizzazione/integrazioni successive. Può essere sanato solo un mero errore formale presente nella domanda.

Con la domanda vanno altresì trasmessi:

- Curriculum professionale del soggetto proponente attestante l'esperienza pregressa nello svolgimento professionale di attività di spettacolo dal vivo, anche nell'ambito dell'attività di residenza (il soggetto proponente deve dimostrare di possedere un'esperienza almeno triennale di svolgimento professionale di attività di spettacolo dal vivo, anche nell'ambito dell'attività di residenza)
- Curricula dei tutor (figure di accompagnamento artistico dei soggetti in residenza)
- Bilancio di esercizio 2024 o ultimo bilancio approvato;
- Atto costitutivo e/o Statuto (ultimo approvato) di ciascun soggetto che costituisce il Raggruppamento (solo se variato rispetto a quello allegato alla domanda di contributo per attività di spettacolo dal vivo 2025 -2027, presentata in risposta all'Avviso approvato con delibera 123/2025)

È possibile allegare facoltativamente eventuale ulteriore documentazione utile alla valutazione del progetto.

La domanda per accedere al cofinanziamento deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente. La domanda dovrà essere firmata, pena la non ammissibilità della stessa, o in modalità firma digitale, cioè firma elettronica qualificata, basata su un certificato valido, non revocato o sospeso alla data di sottoscrizione, il cui certificato sia stato rilasciato da un certificatore accreditato; o firma autografa, corredata da copia del documento di identità del firmatario in corso di validità.

Nel caso del Raggruppamento, la domanda va firmata dal legale rappresentante mandatario del Raggruppamento, o se non ancora costituito, dallo stesso, individuato nella dichiarazione di impegno a strutturarsi in Raggruppamento, e, anche, dai legali rappresentanti di ciascun soggetto partecipante al Raggruppamento.

La domanda deve inoltre essere in regola con l'imposta di bollo.

I soggetti esenti da tale imposta (gli Enti pubblici, i soggetti iscritti nel Registro di Volontariato e quelli riconosciuti ONLUS dal Ministero delle Finanze, ecc.) dovranno indicare nella domanda i riferimenti normativi che giustificano l'esenzione.

Gli altri richiedenti dovranno riportare l'indicazione degli estremi della marca da bollo di importo pari ad euro 16,00. La marca da bollo indicata al momento della domanda dovrà essere conservata dal richiedente per almeno tre anni successivi alla liquidazione del cofinanziamento ed esibita a richiesta della Regione o dei competenti organismi statali.

La domanda è resa nella forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della

Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e quanto dichiarato nella domanda comporta dunque le conseguenze, anche penali, prescritte nel suddetto decreto in caso di dichiarazioni mendaci.

6.2. Modalità di presentazione della domanda

La trasmissione della domanda dovrà essere effettuata esclusivamente per via telematica da una casella di Posta Elettronica Certificata del soggetto proponente al seguente indirizzo PEC:

dipartimento.turismo@certmail.regione.sicilia.it

indicando nell'oggetto "AVVISO RESIDENZE 2025-2027. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE"
Eventuale ulteriore documentazione a corredo della domanda già inviata o rettifica di meri errori materiali/sviste/refusi nella documentazione già presentata dovranno pervenire alla pec indicata entro il termine qui di seguito indicato.

6.3. Termine per la presentazione della domanda

La domanda per accedere al cofinanziamento, corredata della documentazione indicata e presentata secondo le modalità sopra descritte, può essere trasmessa a partire dalla data di pubblicazione del presente Avviso sul sito istituzionale della Regione e deve pervenire improrogabilmente, pena l'esclusione, **entro il 20 novembre 2025.**

6.4. Cause di inammissibilità della domanda presentata

Non saranno considerate ammissibili, e pertanto saranno escluse dalla fase di valutazione, le domande:

- non firmate o firmate da soggetto diverso dal rappresentante legale;
- non corredate della documentazione obbligatoria debitamente compilata richiesta dal presente Avviso;
- trasmesse con modalità differenti da quelle in precedenza descritte;
- inviate oltre il termine di presentazione previsto dall'Avviso;
- mancanti di uno o più dei requisiti di ammissibilità previsti al paragrafo 3.1;
- in caso di mancata presentazione delle regolarizzazioni documentali richieste dalla Regione ovvero per la presentazione delle stesse oltre il termine massimo di 10 giorni consecutivi dalla richiesta.

7. ISTRUTTORIA DI AMMISSIBILITÀ E VALUTAZIONE DEI PROGETTI

7.1. Istruttoria di ammissibilità

L'istruttoria formale è eseguita dal Servizio e finalizzata alla verifica dell'insussistenza delle cause di inammissibilità elencate al precedente paragrafo 6.4;

Il Responsabile del procedimento potrà chiedere regolarizzazioni rispetto alla documentazione ricevuta, che dovranno essere fornite entro il termine massimo di 10 giorni consecutivi dal ricevimento della richiesta, pena l'inammissibilità della domanda.

Non sono ammesse integrazioni/regolarizzazioni dei documenti obbligatori.

Il Responsabile del procedimento potrà inoltre inviare una comunicazione di esclusione, contenente le motivazioni, qualora si rilevino cause di inammissibilità tra quelle elencate al precedente paragrafo 6.4; il soggetto potrà far pervenire eventuali osservazioni entro il termine di 10 giorni consecutivi dalla ricezione della comunicazione.

Verificata l'ammissibilità formale, si procederà alla valutazione di merito delle domande.

7.2. Valutazione di merito

La valutazione di merito è svolta da un apposita Commissione di valutazione nominata dal Dirigente Generale e sarà riservata alle sole proposte progettuali che avranno superato

positivamente la verifica formale di ammissibilità e verrà svolta sulla base dei criteri di valutazione di seguito elencati.

La Commissione di valutazione nello specifico provvederà:

- all'attribuzione ad ogni singolo progetto del punteggio risultante dall'applicazione dei criteri di valutazione definiti ai successivi paragrafi 7.3 e 7.4;
- alla formulazione delle graduatorie dei progetti che hanno raggiunto il punteggio minimo di 60/100, distinte per il Centro di Residenza e per le Residenze per Artisti nei territori; le graduatorie indicheranno i progetti ammissibili e finanziabili e quelli ammissibili ma non finanziabili: ai sensi dell'art. 1 commi 4 e 5 dell'Accordo interregionale, la Regione individua sul territorio regionale e sostiene mediante il proprio cofinanziamento e quello del MiC **un solo** Centro di Residenza ed un numero **massimo di cinque** Residenze per Artisti nei territori;
- alla determinazione dell'entità della spesa ammissibile al cofinanziamento (il nucleo di valutazione verifica la congruità e la coerenza delle voci di spesa e può motivatamente procedere ad eventuali riduzioni delle stesse);
- alla formulazione della proposta di cofinanziamento - composto dalla quota statale e regionale - da assegnare ad ogni singolo progetto in relazione ai costi ammissibili e all'entità massima del cofinanziamento concedibile stabilita al precedente paragrafo 4.2,

7.3. Criteri di valutazione dei progetti di Centro di Residenza

I progetti presentati per Centro di Residenza saranno valutati secondo i criteri di cui all'allegato E). Saranno approvabili i progetti che raggiungeranno la soglia di punteggio minimo di 60 punti su 100.

7.4. Criteri di valutazione dei progetti di Residenze per artisti nei territori

I progetti presentati per Residenze per Artisti nei territori saranno valutati secondo i criteri di cui all'allegato E). Saranno approvabili i progetti che raggiungeranno la soglia di punteggio minimo di 60 punti su 100.

8. APPROVAZIONE DELLE GRADUATORIE E RIPARTIZIONE DEL COFINANZIAMENTO. COMUNICAZIONE ESITI DELL'ISTRUTTORIA

Il Dirigente Generale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo, sulla base della istruttoria e delle valutazioni di merito di cui ai paragrafi 7.1 e 7.2, provvede, entro 60 giorni, decorrenti dal giorno successivo alla data di scadenza per la presentazione delle domande, ad adottare l'atto conclusivo del procedimento, con il quale:

- a) approva le graduatorie dei progetti ammessi con l'entità dei contributi assegnati ai soggetti beneficiari nonché dei progetti ammessi ma non finanziabili;
- b) approva l'elenco dei progetti non ammissibili per il mancato raggiungimento del punteggio minimo di 60/100;
- c) approva l'elenco dei progetti non ammessi a valutazione con le motivazioni di esclusione.

Con successivo atto il Dirigente Generale del Dipartimento del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo provvede all'assunzione del relativo impegno di spesa.

I costi complessivi ammissibili dei progetti approvati potranno essere rimodulati in rapporto al cofinanziamento riconosciuto, qualora tale importo differisca dal cofinanziamento richiesto.

9. EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

L'erogazione di cofinanziamento sarà effettuata in due tranches secondo le seguenti modalità:

- eventuale anticipazione, su richiesta, corrispondente al 60% del contributo e successivamente alla presentazione di dichiarazione di avvio delle attività.
Per la richiesta di liquidazione della prima tranche del cofinanziamento, la documentazione da trasmettere è:
 - ✓ dichiarazione di avere sostenuto costi e/o assunto obblighi di spesa in rapporto percentuale sui costi complessivi del progetto non inferiore alla percentuale del cofinanziamento richiesto;
 - ✓ dichiarazione di assoggettabilità o meno all'IVA
 - ✓ Statuto/atto costitutivo (se variato rispetto a quello già presentato).
- il saldo pari al restante 40% del contributo a conclusione del progetto e successivamente alla presentazione del consuntivo finanziario e della relazione sull'attività svolta, da effettuare entro i termini e alle condizioni stabilite al successivo paragrafo 12.

In ogni caso l'erogazione delle somme a saldo avverrà a completamento delle procedure previste dall'Accordo di Programma 2025-2027 necessarie al trasferimento alla Regione da parte del MiC delle risorse previste e ad esito positivo delle verifiche svolte dall'Amministrazione in merito alla documentazione presentata per l'annualità di riferimento.

10. PRESENTAZIONE DEI CONSUNTIVI

I soggetti beneficiari dovranno trasmettere il consuntivo di attività di residenza, entro il termine fissato al 31/05/2026.

Per la presentazione dei preventivi/consuntivi di attività annuali e delle richieste di liquidazione del cofinanziamento statale, i soggetti beneficiari dovranno utilizzare esclusivamente la modulistica che sarà predisposta dalla Regione e resa disponibile su:

<https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/regione/strutture-regionali/assessorato-turismo-sport-spettacolo/dipartimento-turismo-sport-spettacolo>

La documentazione richiesta va inoltre sempre trasmessa all'indirizzo PEC: dipartimento.turismo@certmail.regione.sicilia.it

10.1 Contenuti della documentazione da trasmettere per la presentazione dei consuntivi

la documentazione richiesta è costituita da:

- Lettera di trasmissione sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
- Consuntivo annuale di attività comprensivo di:
 - ✓ Relazione delle attività svolte
 - ✓ Scheda di attività di residenza
 - ✓ Bilancio consuntivo
- Elenco dei giustificativi relativi ai costi e i ricavi indicati nel bilancio consuntivo;
- Copia dei contratti stipulati tra soggetto ospitante e artisti e/o formazioni artistiche ospitati in residenza;
- Dichiarazione di assoggettabilità o meno all'IVA
- Statuto/atto costitutivo (se variato rispetto a quello già presentato)
- Eventuale ulteriore documentazione

La documentazione giustificativa delle spese è costituita, nel rispetto della vigente normativa fiscale, dalla documentazione contabile intestata al proponente e quietanzata (giustificativi delle spese rendicontate: fatture ed equivalenti, cd. "scontrini parlanti") e dai correlati titoli giustificativi dei pagamenti effettuati (bonifico bancario, assegno con relativa distinta, estratto conto dal quale si evinca l'effettivo pagamento).

Il bilancio preventivo e quello consuntivo devono essere redatti secondo l'allegato schema (Allegato C3/D3), e devono essere riferiti al totale delle spese ammissibili stabilite dal progetto triennale; il bilancio deve inoltre riportare nelle entrate gli eventuali incassi da biglietteria, da altri contributi pubblici o privati e ogni altra risorsa propria inerente il progetto, ed evidenziare il relativo deficit. Il bilancio consuntivo deve essere corredato da un elenco analitico di tutte le voci di spesa, con indicazione, per ogni singola voce, della categoria di corrispondenza nello Schema di Bilancio.

La documentazione fiscale che attesta i costi effettivamente sostenuti e i ricavi dovrà essere conservata al fine di consentire un eventuale controllo da parte della Regione sia in fase di liquidazione sia in fase di controllo a campione delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio.

Per le tipologie di spesa ammissibili si rimanda all'Allegato F) "Linee guida per la rendicontazione e costi ammissibili relativi alle attività di residenza per il triennio 2025-2027" del presente Avviso.

Non si procede alla liquidazione del contributo nel caso in cui il soggetto non risulti essere in regola con le contribuzioni fiscali e previdenziali (a seguito delle procedure di Verifica inadempimenti presso Agenzia delle Entrate-Riscossione e acquisizione del DURC - Documento Unico di Regolarità Contributiva).

In sede di rendicontazione è ammesso uno scostamento tra il bilancio consuntivo di progetto e il corrispondente bilancio preventivo in misura non superiore al venti per cento (20%).

I controlli, effettuati ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) sulla documentazione costituente rendicontazione e resa in forma di autocertificazione, sono finalizzati a verificare, nel rispetto del principio di equità e trasparenza, la veridicità delle informazioni rese da un soggetto beneficiario di contributo relativamente all'iniziativa finanziata.

La modulistica di cui al presente articolo è allegata al presente Avviso e ne costituisce parte integrante.

Nel caso in cui la documentazione richiesta non venga presentata nei termini stabiliti o risulti carente, al soggetto beneficiario sarà assegnato un periodo di 15 giorni entro cui provvedere all'invio o all'integrazione.

Decorso inutilmente tale periodo, si dispone la revoca del contributo concesso con recupero delle somme eventualmente già versate.

11. VARIAZIONI

Variazioni sostanziali intervenute nel programma di attività dovranno essere tempestivamente inoltrate all'Assessorato del Turismo dello Sport e dello Spettacolo, Dipartimento del Turismo dello Sport e dello Spettacolo che lo valuterà nuovamente ed eventualmente rideterminerà l'entità del contributo.

I beneficiari del contributo sono tenuti altresì a comunicare tempestivamente ogni altro fatto determinante la perdita anche di uno solo dei requisiti richiesti per l'ammissione al contributo.

12. DECADENZA, REVOCA E RIDUZIONE DEL CONTRIBUTO ASSEGNATO

Oltre a quanto già stabilito ai precedenti paragrafi, nell'ipotesi in cui ci fosse uno scostamento superiore al venti per cento (20%) si procede alla proporzionale riduzione del contributo, calcolata sulla differenza tra la percentuale dello scostamento effettivo e il venti per cento (20%).

Qualora il bilancio consuntivo sia inferiore di oltre il cinquanta per cento (50%) rispetto al preventivo, si procede alla revoca dell'intero contributo e al recupero dell'eventuale anticipo già percepito.

Inoltre, nel caso si rilevi dalla documentazione a consuntivo una mancata o parziale attuazione delle

attività previste nel progetto, la Regione provvederà alla revoca o alla riduzione e al recupero totale o parziale del contributo.

Il contributo concesso è inoltre soggetto a decadenza e recupero nel caso in cui dalle verifiche effettuate sulle dichiarazioni presentate di cui al successivo paragrafo 17 risulti che le stesse non corrispondano al vero.

13. EVIDENZA DEI CONTRIBUTI, COMUNICAZIONE SITO E MONITORAGGIO

I soggetti beneficiari sono tenuti ad evidenziare il sostegno del Ministero della cultura e del Turismo e dell'Assessorato del Turismo dello Sport e dello Spettacolo, Dipartimento del Turismo dello Sport e dello Spettacolo in tutti i materiali on line e cartacei che comunicano e promuovono il progetto di residenza, riportando il logo del MiC – Direzione Generale Spettacolo e dell'Assessorato del Turismo dello Sport e dello Spettacolo, Dipartimento del Turismo dello Sport e dello Spettacolo.

Ai fini dell'attuazione delle attività di monitoraggio e comunicazione del sistema delle residenze, sono altresì tenuti a fornire all'Assessorato del Turismo dello Sport e dello Spettacolo, Dipartimento del Turismo dello Sport e dello Spettacolo e ad altri referenti, individuati dai soggetti pubblici aderenti al citato Accordo di programma interregionale 2025-2027, dati e informazioni anche in forma aggregata sull'andamento della propria attività.

14. VERIFICHE AMMINISTRATIVO-CONTABILI

Dipartimento del Turismo dello Sport e dello Spettacolo procederà a verifiche amministrativo-contabili sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai soggetti, anche accedendo alla documentazione conservata presso la sede dei soggetti finanziati, al fine di accertare la regolarità dei bilanci e della documentazione inerente alle attività finanziate e alle spese sostenute, ai sensi di legge ed in particolare del D.P.R. 445/2000.

I beneficiari del cofinanziamento sono tenuti a consentire ed agevolare in qualunque modo le attività di controllo da parte della Regione e a tenere a disposizione tutti i documenti giustificativi relativi alle spese ammesse al cofinanziamento.

I soggetti potranno essere sottoposti all'attività di controllo entro i cinque anni successivi alla presentazione delle dichiarazioni sostitutive; entro tale periodo i soggetti beneficiari sono tenuti a conservare la relativa documentazione.

15. COMUNICAZIONE AVVIO DEL PROCEDIMENTO – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Di seguito sono indicati gli elementi e i contenuti della comunicazione di avvio del procedimento di cui agli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990 e ss.mm.:

- Amministrazione competente: Regione Siciliana – Assessorato del Turismo dello Sport e dello Spettacolo, Dipartimento del Turismo dello Sport e dello Spettacolo.
- Oggetto del procedimento: AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI RELATIVI AD UN CENTRO DI RESIDENZA E A RESIDENZE PER ARTISTI NEI TERRITORI PER IL TRIENNIO 2025-2027;
- Ufficio competente: Servizio 8 “Spettacolo: attività musicali e teatrali” Via Notarbartolo 9, 90141 Palermo
- Responsabile del procedimento: arch. Maria Di Ferro, tel. 091 7078208 maria.diferro@regione.sicilia.it; servizio8.turismo@regione.sicilia.it
- Termini di conclusione del procedimento: la procedura istruttoria sarà avviata a partire dal giorno successivo al termine per la presentazione delle domande di cui al presente Avviso e si concluderà entro il termine di 90 giorni.

16. REVOCA E RIDUZIONE DEL COFINANZIAMENTO

Il Dipartimento del Turismo dello Sport e dello Spettacolo, Servizio 8 “Spettacolo: attività musicali e teatrali” effettua l’istruttoria dei consuntivi presentati, raffrontandoli con le attività progettuali approvate; nel caso si rilevi dalla documentazione a consuntivo una mancata o parziale attuazione delle attività previste nel programma annuale, la Regione si riserva la facoltà di revocare o rideterminare in diminuzione il cofinanziamento e provvedere al recupero totale o parziale dello stesso.

17. INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il trattamento dei dati personali contenuti nell’istanza, finalizzato esclusivamente allo svolgimento delle procedure per l’assegnazione del contributo, avviene a cura del Dipartimento Turismo Sport e Spettacolo secondo le disposizioni contenute nell’art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241 ed è effettuato in osservanza della normativa vigente in materia di riservatezza, D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., nonché ai sensi della disciplina del Regolamento (UE) 2016/679 (G.D.P.R.) e ss.mm.ii.

18. RIFERIMENTI, INFORMAZIONI E PUNTI DI CONTATTO

Regione Siciliana

Assessorato del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo

Dipartimento Turismo Sport e Spettacolo

Servizio 8 “Spettacolo: attività musicali e teatrali”

Via Notarbartolo 9, 90141 Palermo

arch. Maria Di Ferro, tel. 091 7078208

maria.diferro@regione.sicilia.it; servizio8.turismo@regione.sicilia.it19.

ALLEGATI

A) Requisiti di ammissibilità – Centro di Residenza

B) Requisiti di ammissibilità - Residenze per Artisti nei Territori

C) Domanda di contributo per il triennio 2025-2027- Centro di Residenza

- Scheda di Progetto triennale
- Scheda relativa alla disponibilità ed adeguatezza degli spazi
- Scheda di Progetto annuale (C1) e di attività (C2)
- Scheda di bilancio annuale (C3)

D) Domanda di contributo per il triennio 2025-2027 - Residenze per Artisti nei Territori

- Scheda di Progetto triennale
- Scheda relativa alla disponibilità ed adeguatezza degli spazi
- Scheda di Progetto annuale (D1) e di attività (D2)
- Scheda di bilancio annuale (D3)

E)/E1) Criteri di valutazione

F) Linee guida per la rendicontazione e costi ammissibili